

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

N.° di gara AVCP 6481341

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione ed in conto deposito di materiale specialistico per elettrofisiologia, " per un periodo di mesi 36 (trentasei) ed eventuale rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) da destinare all' U.O.C. di Cardiologia.

INDICE

ART.	OGGETTO	PAG.
1	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
2	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	3
3	CARATTERISTICHE E CONFORMITA'	3
4	QUANTITA'	4
5	CONDIZIONI DI FORNITURA	4
6	SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI	5
7	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
8	ESECUZIONE DELLE FORNITURE E CONSEGNE	5
9	VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
10	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	12
11	PREZZI	12
12	RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ	12
13	MODALITA' DI FATTURAZIONE	13
14	FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA	13
15	SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE	14
16	CAUZIONE	14
17	STIPULA DEL CONTRATTO	14
18	VARIAZIONI DI TITOLARITA'	14
19	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	15
20	CALENDARIO APERTURA BUSTE	15
21	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
22	FORO COMPETENTE	16
23	SUBAPPALTO	16
24	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO	17
25	RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE	17
26	AVVISI DI RETTIFICA	17
27	ULTERIORI INFORMAZIONI	17
28	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO	17
29	RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE	17
30	AVVISI DI RETTIFICA	17
31	ULTERIORI INFORMAZIONI	17

ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto, articolato in n. 53 (cinquantatre) lotti, ha per oggetto la fornitura, in conto deposito ad eccezione dei lotti n.ri 1-2-3-4-8-29-45-48-e 49 per i quali la fornitura avverrà in somministrazione, di materiale specialistico per elettrofisiologia , occorrente all'U.O.C. di Cardiologia dell'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi , con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi .

Il contratto che si instaura con l'aggiudicazione, è un contratto in **conto deposito ad eccezione dei lotti** n.ri 1-2-3-4-8-29-45-48 e 49 per i quali la fornitura avverrà in somministrazione .

I quantitativi, indicati nell'allegata scheda tecnica, sono riferiti ad un presunto consumo annuo.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura e gli importi a base asta di ciascun lotto, sono compiutamente indicati nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno allegato al presente capitolato costituendone parte integrante **sub-lettera A**.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell'U.O.C. di Cardiologia dell'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile e dell'art. 106 c.12 del D.Lgs.50/16.

ARTICOLO 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95 c.4 D.Lgs.50/16), trattandosi di fornitura in somministrazione di reagenti con uso gratuito di apparecchiature con caratteristiche standardizzate, che non richiede impiego di manodopera da parte dell'appaltante e dunque non rientra nella previsione dell'art.50 comma 2 del D.L.gs.50/16;

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

ARTICOLO 3 (Caratteristiche e conformità)

La gara è articolata in n. 53 lotti che si articolano:

Lotti semplici: costituiti da un unico dispositivo e da un' unica misura.

Lotti composti: costituiti da un set, kit o un sistema o da un dispositivo con diverse misure. Tali lotti si intendono unici ed indivisibili nella loro articolazione.

Requisiti tecnici della fornitura:

I dispositivi medici oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, alla registrazione banca dati e repertorio dei dispositivi medici, importazione, ed immissione in commercio. Devono essere provvisti di marchi CE e devono essere apposti in idonee scatole in modo tale da non pregiudicarne il contenuto.

La confezione di vendita, nonché ogni prodotto unitario deve contenere anche il codice a barre.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

.

ARTICOLO 4 (Quantità)

Le quantità annue indicate per ciascun prodotto sono da considerarsi presunte e non vincolanti per l'Arnas la quale si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile e dell'art. 106 c.12 del D.Lgs.50/16..

L'Arnas si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure medicochirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

ARTICOLO 5 CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella capitolato tecnico/scheda fabbisogno allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L'impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ARTICOLO 6

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravi di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L'autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

ARTICOLO 7 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali.

Nell'esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'Arnas.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell'ordine. Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell'Azienda o da suoi delegati. L'amministrazione accetta la merce salvo verifica.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all'Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l'evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della richiesta.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti. Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell'uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L'Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l'Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l'offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell'Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand'anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L'aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei prodotti giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi prodotti da parte del produttore e/o fornitore.

ARTICOLO 8

(Esecuzione della fornitura - Consegne)

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine, presso il magazzino di Farmacia indicato nel relativo ordinativo di fornitura, dall'Arnas dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Nei casi di emergenza la ditta dovra' procedere alla consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

In caso di ritardo nella consegna nei termini sopra indicati verra' applicata una penale per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a €. 516,45 \$\frac{999999923}{88888811} 0,50%;
- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €. 5.164,56⁹⁹²³₈₈₁₁ 1%,
- per ordini superiori a €. 5.164,56 999999999999923 2%

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, I 'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e/o dal Direttore dell'Area Provveditorato e a mezzo di relazione successiva, si riservano di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 21

.

Il DDT della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;
- c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L' assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce ,senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica delle merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia dell'ARNAS.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà' essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni. In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità' delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Servizio di Farmacia dell'Arnas.

Per i lotti contrassegnati dall'asterisco la ditta aggiudicataria sarà invitata a costituire un conto deposito gratuito dei prodotti aggiudicati. Le modalità di esecuzione del conto deposito sono di seguito disciplinate.

Responsabile del conto deposito:

L'Arnas individua come responsabile del conto deposito il Direttore dell'U.O. ricevente o suo delegato . Il responsabile è incaricato all'esecuzione del contratto per tutta la sua durata ed in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale ;
- gestirà le scorte

Costituzione del conto deposito:

Il conto deposito verrà istituito presso la sala operatoria dell'U.O. richiedente, dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia .

La ditta si obbliga entro e non oltre **cinque giorni**,dalla ricezione della nota di costituzione conto deposito, a consegnare al magazzino di farmacia, i dispositivi e le protesi oggetto del presente contratto, al fine di costituire una scorta per l'U.O. utilizzatrice.

La ditta provvede ad emettere DDT con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto della ditta, il numero di lotto di riferimento .

Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile di Farmacia (o suo delegato) che lo invierà , in copia all'U.O. utilizzatrice.

Successivamente il dispositivo medico verrà trasferito presso la Sala Operatoria dell'U.O. utilizzatrice.

I dispositivi destinati alla costituzione del c/to deposito diverranno vera e propria fornitura all'atto dell'utilizzo.

Impianto e ripristino del materiale in conto deposito:

Il Direttore dell'U.O.C. dovrà trasmettere settimanalmente, al Responsabile delle Sale Operatorie "Dott. Mario Valenza" attraverso il sistema contabile integrato (EUSIS) la comunicazione d'impianto contenente i seguenti dati:

- numero di cartella clinica e/o iniziale paziente ;
- data dell'utilizzo ;
- codice prodotto ditta;
- numero lotto di riferimento;
- quantità utilizzata;
- estremi del contratto e numero lotto aggiudicazione .

Il Responsabile delle Sale Operatorie ricevuta la suddetta comunicazione d'impianto formula attraverso EUSIS la relativa proposta d'ordine che viene trasformata dall'UOC Provveditorato in ordine a ratifica della fornitura stessa, al fine di permettere la fatturazione di quanto impiantato.

La ditta :

- avrà l'obbligo di reintegrare quanto impiantato, entro il termine perentorio di 24/48 ore lavorative dal ricevimento del suddetto ordine, nelle modalità prefissate precedentemente ;
- deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale richiesto.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall' Amministrazione, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante, immediatamente al verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile , applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, applicherà una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- a) per ordini fino a €. 516,45 \$\frac{999999923}{88888811} 0,50%;
- b) per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €. 5.164,56 $^{9923}_{8811}$ 1%,
- c) per ordini superiori a €. 5.164,56 \$\frac{9999999999923}{8888888811} 2\%.
- d) Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto ,l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e/o dal Direttore dell'UOC Provveditorato ed a mezzo di relazione successiva, si riservano di procedere ad immediato

acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

- e) Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 21.
- f) Il DDT relativo alla consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
- 1) luogo di consegna della merce;
- 2) protocollo e data dell'ordinativo;
- 3) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L' assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce ,senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.
- g) La verifica delle merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia dell'Arnas.
- h) L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.
- i) Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà' essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.
- j) In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.
- k) Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità' delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Servizio di Farmacia delle Aziende Committenti.

Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariabili:

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della ditta, il Direttore dell'U.O. destinataria dei beni oggetto del presente contratto, o suo delegato ne autorizzano l'accesso. Con periodicità trimestrale ed in regime di contraddittorio, il personale della ditta, il Direttore dell'U.O. ed il farmacista provvederanno ad effettuare l'inventario del materiale giacente mediante redazione del verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui viene rilasciata copia alle parti.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dal Direttore dell'U.O., dalla Ditta e dal Farmacista, controllando la documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro cinque giorni.

E' fatto carico al Direttore U.O. di inviare copia del suddetto verbale al Responsabile delle Sale Operatorie "Dott. Mario Valenza".

Custodia dei beni:

Le Aziende Sanitarie si impegnano attraverso il Direttore dell'U.O. destinataria dei beni oggetto del presente contratto a:

 provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi medici in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla ditta e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;

- impiantare i materiali forniti nei tempi più lontani fra quelli esistenti in sala operatoria/magazzino di farmacia le quantità relativi agli ultimi materiali forniti;
- segnalare i prodotti in scadenza almeno 150 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa, con restituzione e non oltre i 30 giorni;
- informare immediatamente la ditta di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Responsabilità:

L'ARNAS risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali (magazzino o sala operatoria).

La ditta, alla scadenza del contratto , qualora non procederà al ritiro di quanto depositato, risponderà del suo perimento e deterioramento.

Disponibilità dei beni:

La ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l'Arnas non provveda ad effettuarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenza non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa ditta fornitrice un dispositivo per poi garantirne il reintegro entro 48h, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della sala operatoria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata dalla Farmacia ed informazione scritta al responsabile della sala operatoria.

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Arnas della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all'utilizzo del bene.

ARTICOLO 9 VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L' Arnas appaltante si riserva, ai sensi dell'art.102 c.2 del D.Lgs.50/16, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni esequite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'Arnas dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili

al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l' Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'Arnas.

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'Arnas, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte

ARTICOLO 10 (Ulteriori obblighi del fornitore)

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del disciplinare di gara , sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- trasporto ed imballaggio;
- facchinaggio;
- eventuali spese di collaudo
- ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

ARTICOLO 11

PREZZI

Le condizioni economiche rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

ARTICOLO 12 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal

riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ARTICOLO 13 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento. Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 14 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Al pagamento relativo alle forniture si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dall'azienda.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (BFNEOH); il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sopesi in caso di inadempienza del fornitore.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 15

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L'IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 16 CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/16, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti

ARTICOLO 17

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto verrà effettuata solo all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti (solo tramite AVCPASS con accesso alla banca dati dell'ANAC o MIT) e nel rispetto del termine dilatorio fissato dall'art.32 comma 9 del d.lgs.50/16 e smi.

ARTICOLO 18

VARIAZIONI DI TITOLARITA'

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonne alla produzione del bene oggetto della fornitura, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 1256 del codice civile.

Pertanto, qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare dell'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unicamente all'indicazione della ditta, subentrata al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto ed alla dichiarazione della casa madre attestante il cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato, nonchè dei prezzi già praticati.

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto, previa verifica dei requisiti e versamnetop della cauzione definitiva.

L'indisponibilità a praticare le sopracitate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria di merito.

La ditta aggiudicataria potrà tuttavia, se in grado, offrire prodotto omologo al medesimo costo, se non inferiore, che, se ritenuto tecnicamente conforme dell'organo tecnico, potra consentirle il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le procedure di seguito riportate, relative all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un'adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti dell'Arnas .

L'Arnas ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell'arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile,sia mera fornitura, non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ARTICOLO 20 CALENDARIO APERTURA BUSTE

La data dell'apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l'apposita commissione tecnica aziendale avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

ARTICOLO 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- > per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;
- > nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ARTICOLO 22 FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 23 SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall'art. 105 del d.lgs. 50/16.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

ARTICOLO 24 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all'Area Amministrativa – Provveditorato.

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

Euro 0,13 per ogni facciata di formato A4

ARTICOLO 25 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ARTICOLO 26 AVVISI DI RETTIFICA

Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE e la data fissata per la presentazione delle offerte, si rendesse necessario comunicare eventuali variazioni, modifiche, rettifiche o integrazioni al presente capitolato e/o ai relativi allegati, il relativo avviso verra pubblicato esclusivamnete sulla GUCE.

L'avvenuta pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUCE, prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara. Copia integrale dell'avviso di rettifica verrà pubblicato sulla pagina bandi di gara del sito www. arnascivico.it.

ARTICOLO 27 ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante "Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi di attrezzature che possono essere installate

nell'arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile, <u>non esistono interferenze</u>, <u>pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.</u>

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l'U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al nr. 091.6662261.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale <u>www.ospedalecivicopa.org</u> (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara.

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni, si assicura che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento della presente gara.

Palermo	lì.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Migliore

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. Data timbro e firma